Piano di sostituzione dei tassi

nei prodotti indicizzati

(Versione n.1 approvata dal Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2024)

Il presente documento è riservato ed è vietata la diffusione.

Sommario

1. Glossario 3

2. Obiettivi del documento 4

3. Processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati 5

3.1 Modalità di sostituzione degli indici 5

3.2 Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento 5

3.3 Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi 5

4. Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano 7

1. Glossario

Amministratore/i di benchmark o **Amministratore/i di indice/i di riferimento**: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (e.g. *European Money Markets Institute - EMMI* per Euribor).

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per un Contratto stipulato indicizzato a tasso variabile.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola/e di riserva o **Clausola/e di *fallback***: clausola inclusa all'interno di un Contratto che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Cliente/i o **Clientela** o **Controparte/i**: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con la Banca in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito o un credito verso Banca.

Contratto/i aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o **Contratto/i**: (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui ipotecari, mutui fondiari, mutui chirografari, contratti a tempo indeterminato, conti correnti passivi, conti deposito, depositi a risparmio).

Contributori di benchmark o **Contributori di indice/i di riferimento**: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati o **Piano Solido e Scritto** o **Piano**: indica il presente documento relativo alle azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in perimetro in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni alla Clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l'invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Prodotti indicizzati: prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore delle cedole) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (e.g. EURIBOR).

Variazione indice/i di riferimento: variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno dell'indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici.

2. Obiettivi del documento

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art. 118-*bis,* comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito "Decreto"), il presente documento rappresenta il "*Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati*" (c.d. "Piano Solido e Scritto") ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

L'art. 3, comma 1, del Decreto di dicembre 2023 ha introdotto, all'interno del TUB, l'art. 118-*bis* "*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento"*. In particolare, l'art. 118-*bis*, comma 1, evidenzia l'onere a cura delle Banche e degli intermediari finanziari di pubblicare il menzionato Piano Solido e Scritto, anche per estratto, e di mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet.

L'art.118-*bis*, comma 2, specifica inoltre che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai citati Piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, la Banca opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuta alla redazione e all'aggiornamento del Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

3. Processo di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati

3.1 Modalità di sostituzione degli indici

La Banca, per quanto concerne i Contratti, sostituisce tempestivamente i tassi di riferimento secondo le seguenti fattispecie:

Tipologia di Contratti	Modalità di sostituzione dell'indice
Contratti stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB	Applicazione della clausola di *fallback* presente nel contratto, con specifico rinvio al presente "Piano solido e scritto" (*Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati)* per l'identificazione dell'indice sostitutivo

3.2 Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, la Banca comunica al Cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

3.3 Tabella indici di riferimento e indici sostitutivi

La seguente tabella include gli indici di riferimento adottati per i Contratti indicizzati a tasso variabile della Banca.

In caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento rappresentati in tabella, la Banca utilizzerà gli indici sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente documento:

Indice di Riferimento	Indice/i Sostitutivo/i	Amministratore/i	Idoneità degli indici Sostitutivi
EURIBOR	Tasso BCE (BCE MRO)	Indice di riferimento: EMMI Indice sostitutivo: Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento da sostituire, il Tasso BCE, in quanto si trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata da un lato la remota possibilità di cessazione e dall'altro che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Amministratore con apposito intervento legislativo.

Si specifica infine che, qualora l'indice di riferimento adottato per i Contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente in tabella.

4. Processo di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano

In ottemperanza all'art. 118-*bis*, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.